

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 —
Valigeria Roncato / UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)**

(causa T-124/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO — Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati — Marchi nazionali figurativo anteriore RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO — Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori — Sussistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punto 18)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 45, 47-51)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 gennaio 2009 (procedimenti R 237/2008-1 e R 236/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valigeria Roncato SpA e la Roncato Srl.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Roncato Srl
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo «CARLO RONCATO» per prodotti rientranti nelle classi 3, 9 e 14 - domanda n. 4631719
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Valigeria Roncato SpA
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio figurativo italiano RV RONCATO (n. 662773), marchio denominativo italiano RONCATO (n. 510528) e marchi figurativi italiani RV RONCATO, non registrati

Decisione della divisione di opposizione:	L'opposizione è stata parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso:	L'opposizione è stata rigettata e la domanda di registrazione è stata accolta nella sua totalità

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Valigeria Roncato SpA è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010 — Evropaïki Dynamiki / AEE

(causa T-331/06)

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto dell'AEE — Prestazione di servizi di consulenza informatica — Rigetto dell'offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Criteri d'attribuzione stabiliti nel capitolato d'oneri — Sottocriteri — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti adottati dall'Agenzia europea per l'ambiente (Art. 230 CE) (v. punti 31-32, 34-35, 38-39)*